

19/03/2013 - Criteri di territorialità

Le imprese estere di assicurazione o riassicurazione autorizzate ad operare a San Marino ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2007-02, possono collocare prodotti in territorio sammarinese esclusivamente attraverso intermediari autorizzati e dalla sede operativa a San Marino, ovvero, in quanto iscritte, possono collocarli a clientela sammarinese a prescindere dall'ubicazione del loro intermediario? Inoltre, con l'espressione "concludere contratti assicurativi nella Repubblica di San Marino" deve intendersi che la conclusione debba avvenire materialmente in territorio sammarinese?

La previsione di cui all'art. 28, comma 1, deve essere intesa nel senso che le imprese estere autorizzate possono concludere contratti assicurativi in territorio sammarinese, sempre però avvalendosi unicamente di intermediari iscritti nel predetto registro sammarinese e dalla loro sede operativa a San Marino.

Inoltre l'espressione "*concludere contratti di assicurazione nella Repubblica di San Marino*" prevista al comma 1 del citato art. 28, deve essere intesa nel senso che la sottoscrizione del contratto assicurativo deve avvenire materialmente in territorio sammarinese, a prescindere dalla nazionalità, sede o residenza del cliente. Allo stesso modo, anche l'attività di intermediazione assicurativa, prodromica alla conclusione del contratto assicurativo, deve essere esercitata dall'intermediario autorizzato interamente in territorio sammarinese, né, per converso, attività sollecitatorie possono essere ammesse in territorio sammarinese da parte di intermediari non iscritti nel Registro sammarinese.